




COMUNE DI DELLO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2023

PROGETTISTA
Pian. ALESSIO LODA



Planum

Studio Tecnico Associato **Cadenelli Consuelo & Loda Alessio**

Via Breda 22 - 25079 Vobarno (BS)

tel - fax: 0365374499 - web: planumstudio.it

email: info@planumstudio.it - pec: pec@pec.planumstudio.it

P.IVA - C.F.:03871130989

COLLABORATORI
Pian. DAVIDE MORETTI

COMMITTENTE
COMUNE DI DELLO

Via Roma, 65

CAP 25020 - DELLO (BS)

Tel. 030 9718728

pec: protocollo@pec.comune.dello.bs.it

P.IVA 00727090987 - C.F. 88000590179

Sindaco: RICCARDO CANINI

CODICE COMMESSA: 098DDL

FASE: 01-ADOZIONE

REVISIONE: 03

DATA: LUGLIO 2023



INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1 OGGETTO	7
ART. 2 TERMINOLOGIA	7
ART. 3 COMPETENZE	8
ART. 4 RESPONSABILITÀ	9
ART. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	9
ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	9
CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	10
ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	10
CAPO III – FERETRI	10
ART. 8 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	10
ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	11
ART. 10 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	11
ART. 11 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	12
ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	13
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI.....	13
ART. 13 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	13
ART. 14 ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI	13
ART. 15 ORARIO DEI TRASPORTI	13
ART. 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI	14
ART. 17 RITI RELIGIOSI E CIVILI	14
ART. 18 TRASFERIMENTO DI SALME	14
ART. 19 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	15
ART. 20 TRASPORTO PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	15
ART. 21 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	15
ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI	15
ART. 23 AUTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE	16
TITOLO II - CIMITERI	17
CAPO I - CIMITERI.....	17
ART. 24 I CIMITERI	17
ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA	17
ART. 26 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	17
ART. 27 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	18
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	18
ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI	18
ART. 29 PIANO CIMITERIALE	18
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	19
ART. 30 INUMAZIONE	19
ART. 31 TUMULAZIONE	19
ART. 32 ANIMALI D’AFFEZIONE	19
ART. 33 DEPOSITO PROVVISORIO	20
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
ART. 34 ESUMAZIONI ORDINARIE	20
ART. 35 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE	21
ART. 36 ESUMAZIONE STRAORDINARIA	21
ART. 37 ESTUMULAZIONI	22



ART. 38 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	22
ART. 39 RACCOLTA DELLE OSSA	23
ART. 40 OGGETTI DA RECUPERARE	23
CAPO V – CREMAZIONE	23
ART. 41 CREMATORIO	23
ART. 42 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	24
ART. 43 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI	24
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	25
ART. 44 ORARIO	25
ART. 45 DISCIPLINA DELL'INGRESSO	26
ART. 46 DIVIETI SPECIALI	26
ART. 47 RITI FUNEBRI	27
CAPO VII – RIFIUTI CIMITERIALI	27
ART. 48 RIFIUTI CIMITERIALI	27
TITOLO III - CONCESSIONI	28
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	28
ART. 49 SEPOLTURE	28
ART. 50 DURATA DELLE CONCESSIONI	29
ART. 51 MODALITÀ DI CONCESSIONE	29
ART. 52 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	31
ART. 53 OPERAZIONI CIMITERIALI ULTERIORI	32
CAPO II – SUBENTRI, ESTINZIONI, RINUNCE	32
ART. 54 RINUNCE, SUBENTRI ED ESTINZIONI	32
ART. 55 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI	33
ART. 56 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	33
ART. 57 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	33
ART. 58 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA	34
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	34
ART. 59 REVOCA	34
ART. 60 DECADENZA	35
ART. 61 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA	35
ART. 62 ESTINZIONE	35
CAPO 11 - ATTIVITA' FUNEBRE	36
ART. 63 IMPRESE FUNEBRI	36
ART. 64 DIVIETI	36
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	38
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	38
ART. 65 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	38
ART. 66 MAPPA	38
ART. 67 ANNOTAZIONI IN MAPPA	38
ART. 68 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	39
ART. 69 SCHEDARIO DEI DEFUNTI	39
ART. 70 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	39
CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	40
ART. 71 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	40
ART. 72 CAUTELE	40
ART. 73 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	40

ART. 74 CONCESSIONI PREGRESSE	41
ART. 75 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA ATTO REGOLARE DI CONCESSIONE	41
ART. 76 TARIFFE E CANONI	41
ART. 77 SANZIONI	42
ART. 78 NORMA FINALE E DI RINVIO	42



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e del Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n. 4.

ART. 2 TERMINOLOGIA

1. Gli usi all'interno delle aree cimiteriali sono regolati dalle seguenti definizioni:
 - a) Legge regionale: Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
 - b) Regolamento regionale: il regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", come modificato dal regolamento regionale 6 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
 - c) Avello o colombaro: loculo, contenente o meno un feretro
 - d) Camera ardente: luogo dove mantenere prima della sepoltura un feretro e dove svolgere i riti di commiato.
 - e) Camera mortuaria: luogo dentro un cimitero nel quale possono sostare temporaneamente feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa della sepoltura definitiva.
 - f) Campo di inumazione: aree adibite alle sepolture in fossa
 - g) Campo di tumulazione: aree adibite alle sepolture in manufatti di varia natura (cappelle/edicole, tombe)
 - h) Cappella o Edicola funeraria: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure soci di associazioni di cui all'art. 22 del regolamento regionale;
 - i) Cinerario comune: luogo confinato di conservazione di ceneri in forma indistinta
 - j) Colombaro: struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
 - k) Cripta: struttura o costruzione sotterranea, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
 - l) Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile.
 - m) Giardino delle rimembranze: giardino interno al recinto cimiteriale dove procedere alla dispersione delle ceneri
 - n) Inumazione: sepoltura di feretro in terra.
 - o) Loculo: vano di adeguate dimensioni, specifico o all'interno di cappella o tomba, nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità.



- p) Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
 - q) Nicchia cineraria: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza.
 - r) Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigigieniche.
 - s) Oratorio: luogo di culto interno al cimitero, destinato agli uffici funebri religiosi e alle funzioni
 - t) Ossarietto: vano di adeguate dimensioni destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e
 - u) Ossario comune: luogo confinato di conservazione di ossa in forma indistinta
 - v) Parco della Memoria: giardino esterno al recinto cimiteriale, con aree attrezzate per la dispersione delle ceneri
 - w) Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche la indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento, quale fossa, loculo, tumulo, tomba.
 - x) Tomba: manufatto semi-ipogeo costituito da una parte monumentale fuori terra e da una camera sepolcrale destinata alle sepolture collocata prevalentemente al di sotto del piano di campagna;
 - y) Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, avello, cappella, tomba, di feretro, cassetta resti ossei, contenitore di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi o urna cineraria.
 - z) Urna cineraria: contenitore di ceneri.
 - aa) Vestibolo: Parte esterna antistante i loculi all'interno di tombe o cappelle, sufficiente a garantire la movimentazione dei feretri in condizione di sicurezza.
2. Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rinvia alla normativa specifica vigente in materia e in particolare all'articolo 2 del regolamento regionale.
3. Acronimi
- a) Autorità Giudiziaria (A.G.)
 - b) Agenzia Tutela della Salute (A.T.S.)
 - c) Piano di Governo del Territorio (PGT)
 - d) Posta Elettronica Certificata (PEC)
 - e) Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.)

ART. 3 COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti alla Polizia Mortuaria possono essere gestiti in economia, in appalto e in concessione, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo servizio individuato dalla competente ATS.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero spiegazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
4. Spettano al dirigente, o responsabile/i titolare/i di Posizione Organizzativa tutte le funzioni di cui al presente regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo

del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

5. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi atti di gara.

ART. 4 RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ART. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) l'accertamento di morte;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate o dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico per il successivo trasporto all'obitorio;
 - d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo ART. 11;
 - h) l'uso del deposito mortuario nei casi determinati da necessità del Comune o del gestore del Cimitero.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento dei canoni stabiliti da apposite deliberazioni di Giunta Comunale.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nei Cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;



- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune di Dello provvede ad allestire locali idonei al deposito di osservazione e/o all'obitorio, distinti tra di loro, nell'ambito dei Cimiteri o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Tali servizi possono essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
3. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario localizzato nella struttura cimiteriale di Dello, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, oppure dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasmuto di salma di persona accidentata, ovvero, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'att. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – FERETRI

ART. 8 DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo ART. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, oppure decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, ovvero con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Agenzia di Tutela della Salute detta le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero, per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

ART. 10 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Nel caso in cui sia il trasporto sia la sepoltura che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dalla legge. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati, ai sensi dell'ART. 61, possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, se il trasporto è per l'estero o dall'estero.



- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) del comma precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato previsto il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere, nella circostanza, utilizzata cassa metallica esterna contenente la cassa lignea ed al momento della sepoltura la cassa interna va rimossa. In alternativa può essere impiegata cassa interna in materiale biodegradabile di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 11 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dalla Giunta Comunale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, appositamente fornite e dichiarate dai Servizi Sociali del Comune.
3. Il Comune si fa carico della fornitura del feretro anche per le salme di coloro per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ma può rivalersi delle spese sostenute nei confronti degli stessi, qualora abbia accertato il loro stato di non indigenza.

ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

*CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI***ART. 13 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, ai cimiteri o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari, a norma dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
4. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto deve disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

ART. 14 ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 74 della Legge Regionale 33/2009.
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

ART. 15 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che dovessero rendersi necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I veicoli per i trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.



ART. 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente ART. 10.
2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia in altro Comune che all'estero è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Comunale competente.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o forno crematorio.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'ART. 20 deve restare in consegna al vettore.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.

ART. 17 RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura all'interno del Cimitero spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questo spazio deve consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. I funerali civili non si possono svolgere nei giorni festivi.

ART. 18 TRASFERIMENTO DI SALME

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2022; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 19 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 TRASPORTO PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadaveri nei Cimiteri, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate o all'estero è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'ART. 9, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente nei Cimiteri, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'ART. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo caso, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. indicato.

ART. 22 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La Convenzione Internazionale di Berlino, di cui al R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.



3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'ART. 43.
6. Per il trasporto delle ceneri, ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ART. 23 AUTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
3. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 se il trasporto fuoriesce dai confini regionali.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ART. 24 I CIMITERI

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, e dell'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a) Cimitero di Dello – SP9,
 - b) Cimitero di Corticelle – Via Cristoforo Colombo,
 - c) Cimitero di Quinzanello-Boldeniga – Via Trieste.

ART. 25 DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri. Deroga a questa disposizione è costituita dall'art. 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede o direttamente, mediante proprio personale di servizio ovvero, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112, 114 e 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2022 e dell'art. 75, comma 4, della Legge Regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai Cimiteri.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 26 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno dei Cimiteri sono previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.T.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'att. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del Cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'ART. 43.



5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, oppure appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 27 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune al momento della morte, ma che, durante la loro vita, abbiano risieduto in esso almeno per venti anni consecutivi;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie o aventi diritto, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, figli di persone appartenenti alle categorie sopra indicate;
 - f) i resti mortali e le ceneri di persone appartenenti alle categorie sopra indicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.V. 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nei Cimiteri possono anche essere individuate aree ed opere riservate a sepolture private familiari e per collettività con tombe a terra o cappelle, ai sensi e nei limiti dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. La ricettività e lo sviluppo del cimitero, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati, documentali e grafici, costituenti il Piano Cimiteriale (PC).

ART. 29 PIANO CIMITERIALE

1. Il Comune, a norma dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 4/2022, adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a inumazione o a tumulazione.
3. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**ART. 30 INUMAZIONE**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:
 - a) sono ordinarie le sepolture della durata di 30 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - a.1) Le sepolture per inumazione ordinarie avvengono nei campi di inumazione comune.
 - a.2) L'operazione di inumazione è a pagamento a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 30 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. Contestualmente all'inumazione del cadavere e previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, è ammessa la possibilità di seppellire in una fossa anche urne cinerarie o cassette ossari di defunti ascendenti o discendenti fino al terzo grado di parentela e di affinità.
4. Le sepolture per inumazione in campo comune, della durata di 30 anni, non sono rinnovabili alla scadenza, in quanto soggette a rotazione.
5. Le sepolture private hanno durata di 30 anni, non rinnovabili alla scadenza; la scadenza è automaticamente prorogata di 10 anni dal momento della completa occupazione e comunque non oltre i 40 anni dalla prima sepoltura.
6. Per quanto attiene alle caratteristiche delle fosse, si applicano le norme di cui al Regolamento Regionale n. 4/2022 e al DPR n. 285/1990.

ART. 31 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie – loculi, cripte o cappelle private - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'ART. 49 e seguenti del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 4/2022.

ART. 32 ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, è consentita, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Regionale n. 4/2022, la tumulazione



delle sole ceneri dell'animale d'affezione all'interno del loculo, della tomba di famiglia del concessionario.

2. Nel caso di tumulazione dell'animale d'affezione nel loculo cinerario del concessionario resta fermo il divieto di promiscuità delle ceneri.

ART. 33 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 6 (sei) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 (dodici) mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare il cadavere.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non può essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, oppure cremato, previo pagamento dei relativi diritti.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 34 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 30 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, di norma si escludono i mesi di luglio/agosto ed in presenza di avvenimenti atmosferici che impediscano lo svolgimento delle operazioni. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

3. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, secondo quanto previsto dall'ART. 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale può:
 - a) essere reinumato in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 Il familiare interessato, al più tardi eseguita la esumazione o la estumulazione, deve indicare se procedere alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione del resto mortale.
5. Per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi da reinumare, è consentito l'uso sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
6. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 35 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni relativo all'anno successivo.
3. Tale elenco è esposto all'albo per tutto l'anno successivo stesso.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione od estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo con un anticipo di almeno 90 giorni e, a discrezione del Responsabile del Servizio, mediante comunicazione scritta ai parenti della salma da esumare, oppure al concessionario o ai suoi eredi, nel caso si debba procedere ad estumulazione.

ART. 36 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.
5. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



ART. 37 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite:
 - a) prima della scadenza della concessione su richiesta dei familiari interessati ed esclusivamente ai fini di cremazione;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
7. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, secondo quanto previsto dall'ART. 39.
8. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi possono:
 - a) essere inumati, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradanti, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a.1) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - a.2) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti;
 - b) essere avviati a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.Il familiare interessato, al più tardi eseguita la esumazione o la estumulazione, deve indicare se procedere alla inumazione, alla tumulazione o alla cremazione del resto mortale.

ART. 38 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette al pagamento della somma stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario su concessione o in altra tomba privata su concessione, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, se richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

ART. 39 RACCOLTA DELLE OSSA

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento del canone, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
2. Previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, è consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo o sepoltura privata avente idonee dimensioni, ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere fino alla scadenza della concessione in essere per il loculo. Sulla cassetta contenente le ossa deve essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. Per entrambe le possibilità di estensione, ovvero la tumulazione in ossarietto o in un loculo o altra sepoltura, tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione e autorizzata la loro esecuzione.
4. L'istanza può essere presentata dai titolari dei contratti di concessione cimiteriale o, in mancanza, dal coniuge del defunto. In difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
5. Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica dell'ossarietto, del loculo o della sepoltura privata in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

ART. 40 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al custode del Cimitero, che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 (sei) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, possono essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

*CAPO V – CREMAZIONE***ART. 41 CREMATORIO**

1. Il Comune, per procedere alle cremazioni di competenza, si avvale dell'impianto crematorio funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.



ART. 42 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa all'espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

ART. 43 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata in uno dei Cimiteri in apposita nicchia.
4. All'interno di ogni nicchia cineraria o celletta ossario è ammessa la collocazione di massimo n. 2 unità con le alternative seguenti:
 - a) due urne cinerarie;
 - b) una cassetta ossario ed un'urna cineraria.
5. Previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, è consentito collocare urne cinerarie o cassette all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia, fino alla scadenza della concessione in essere per il loculo, fino ad un numero massimo di 3 unità totali per ogni loculo.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lett. e. del comma 1 dell'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130), individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, devono essere indicati:
- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui viene consegnata l'urna sigillata e che sottoscrive il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
8. L'Amministrazione Comunale può effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'A.T.S.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lett. c) e lett. d) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene in un apposito spazio definito "Giardino delle Rimembranze", in linea con quanto stabilito dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, che può essere autonomo o corrispondere all'ossario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 44 ORARIO

- 1. I Cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. La visita ai Cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato, concesso dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.



ART. 45 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma, si può entrare esclusivamente a piedi o con bicicletta spinta a mano.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (salvo che i cani non siano accompagnatori di persona non vedente);
 - b) alle persone in stato di alterazione psicofisica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ART. 46 DIVIETI SPECIALI

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai Cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto dei defunti, è dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 47 RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

*CAPO VII – RIFIUTI CIMITERIALI***ART. 48 RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Ai rifiuti cimiteriali si applicano le norme richiamate dall'art. 31 del Regolamento regionale.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 e, in particolare dall'articolo 12.
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. Prima della inumazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata prestabilita, sita all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.
6. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati o recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.



TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 49 SEPOLTURE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, tombe individuali in muratura, cioè depositi);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, cappelle di famiglia).
3. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'ART. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di cappelle per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle cappelle sono stabilite nel piano cimiteriale.
5. Alle sepolture contemplate dal presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo, approvato dalla Giunta Comunale, nonché stipulata ai sensi delle normative vigenti, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario (nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore);
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione del canone previsto;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 - g) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
8. Il pagamento deve avvenire, previa comunicazione dell'Ufficio Comunale competente, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla comunicazione stessa. In caso di mancato rispetto delle scadenze stabilite per il pagamento del canone di concessione, il Responsabile del Servizio comunica all'interessato la revoca dell'assegnazione dell'area cimiteriale, della tomba o del loculo, con conseguente trasferimento della salma in campo comune e addebito delle spese relative al concessionario inadempiente.
9. La Giunta Comunale, tenuto conto di particolari e disagiate condizioni economiche della famiglia e sentito l'Ufficio Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, dando atto che l'estinzione dell'obbligazione al pagamento avviene con il versamento dell'ultima rata.

10. In caso di rateizzazione del pagamento del canone, il contratto viene sottoscritto successivamente al pagamento dell'intero importo conseguente al versamento dell'ultima rata, con decorrenza dalla data di occupazione. Nell'eventualità di mancata corresponsione di tre rate, anche non consecutive, si procede al recupero del possesso, in capo al Comune, della sepoltura, mediante inumazione della salma in campo comune, trattenendo le rate versate a titolo di penale.

ART. 50 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'ART. 49 sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture (cappelle) per famiglie e collettività;
 - b) in 30 (trenta) anni per le nicchie cinerarie occupate subito dopo il decesso. E' consentito il rinnovo, per una sola volta, per anni 15 (quindici), dietro pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario;
 - c) in 30 (trenta) anni per i loculi. E' consentito il rinnovo, per una sola volta, per anni 15 (quindici), dietro pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario;
 - d) in 15 (quindici) anni, non rinnovabili, per gli ossari e le nicchie cinerarie a seguito di estumulazione o esumazione e dietro pagamento del canone di concessione di cui all'apposito tariffario;
 - e) in 30 (trenta) anni per le inumazioni nei campi comuni.
3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della prima sepoltura, se antecedente, salvo quanto previsto ART. 49, comma 10, in caso di rateizzazione del pagamento del canone.
4. Per le concessioni già prenotate alla data di approvazione del presente regolamento si continua ad applicare la durata vigente al momento della prenotazione.

ART. 51 MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi o le tombe a terra individuali; dei resti o delle ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le urne cinerarie.
2. Non è ammessa la prenotazione di loculi, ossari, nicchie cinerarie.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 2.b) dell'ART. 49, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al comma 1 non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, si richiede agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo del canone vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.



7. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
8. Nel limite della disponibilità dei loculi e nel rispetto della normativa vigente in tema di igiene, è consentito agli eredi del defunto, al momento dell'acquisto del loculo da utilizzare per la tumulazione del medesimo, l'acquisto di un secondo loculo adiacente o sopra al primo, ove collocare la salma del coniuge o del figlio/a già tumulato: in cimiteri di altri Comuni, nel cimitero stesso o in altri cimiteri comunali.
Il richiedente dovrà sottoscrivere una nuova concessione di loculo e non avrà diritto ad alcun rimborso della concessione del precedente contratto.
Inoltre il richiedente sarà tenuto al pagamento delle spese di spostamento.

ART. 52 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'ART. 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e per le tombe e le cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 1, del Regolamento Regionale n. 4/2022, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) da ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) dal coniuge;
 - d) dai generi e dalle nuore;
 - e) dai conviventi del concessionario da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione, successivamente sottoposta ad accertamento d'ufficio, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito al fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Servizio Comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dà il nulla osta. Tale dichiarazione può anche essere presentata per più soggetti ed ha valore finché il titolare mantenga tale qualità.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Nella tomba di famiglia può, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione, stabilito per i loculi individuali.
10. Tale pagamento deve essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, oppure della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, per tanti 30/mi quanti sono gli anni di concessione provvisoria. Nel caso di traslazione dalla tomba prima dei 30 anni di concessione massima, ai congiunti che ne fanno richiesta viene rimborsata la somma anzidetta, decurtata di tanti 30/mi quanti sono gli anni di tumulazione provvisoria.
11. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, la stessa è nulla di diritto.



ART. 53 OPERAZIONI CIMITERIALI ULTERIORI

1. In caso di rottura di cassa di zinco in un loculo, personale del gestore cimiteriale informa il concessionario della circostanza e della necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa.
2. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, personale del gestore cimiteriale provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.

CAPO II – SUBENTRI, ESTINZIONI, RINUNCE

ART. 54 RINUNCE, SUBENTRI ED ESTINZIONI

1. Uno o più concessionari di tomba o cappella di famiglia possono comunicare in forma scritta la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Comunale competente, anche utilizzando sistemi informatici.
3. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente rinuncia all'esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario di una tomba o cappella di famiglia in quanto primo titolare della concessione o discendente o erede del titolare della concessione, i discendenti o, in loro assenza, gli eredi, individuati ai sensi dell'art. 565 del codice civile, entro 12 mesi dalla data di decesso, sono tenuti a chiedere l'aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto, che possono anche designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'ART. 52, che assumono la qualità di concessionari.
7. In difetto della designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo nell'erede che per primo ha richiesto l'aggiornamento dell'intestazione della concessione o, in caso di pluralità di eredi, scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità (residenza nel Comune, facilità e certezza di comunicazione, ecc.), in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'ART. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, espletati da parte del Responsabile del Servizio le opportune verifiche e comunque decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 55 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, è stata resa libera. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, se del caso diminuita della tariffa prevista per l'estumulazione straordinaria, pari:
 - a) al 90% del canone in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da cadavere;
 - b) all'80% del canone in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da cadavere;
 - c) al 50% del canone in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - d) al 30% del canone in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - e) al 20% del canone in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 56 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 del canone in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% del canone in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 57 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 50, comma 2, lett. a) e lett. c), salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, se del caso diminuita della tariffa prevista per l'estumulazione straordinaria:



- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 del canone in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% del canone in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio Comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. E' fatta salva da parte del comune la possibilità di richiedere la rimessa in pristino dei luoghi come da stato di fatto pre-concessione.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 58 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'ART. 49, comma 2.b), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, se del caso diminuita della tariffa prevista per l'estumulazione straordinaria:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 del canone in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 del canone in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo del medesimo canone, in relazione allo stato di conservazione e alla possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'ART. 57, comma 3.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 59 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso o di altro Cimitero comunale, in zona o

costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, almeno un mese prima e per la durata di 60 giorni, della decisione stessa, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ART. 60 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'ART. 52, comma 7;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni della normativa tecnica del Piano Cimiteriale, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, ovvero quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come stabilito dalla normativa tecnica del Piano Cimiteriale;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 61 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio dispone, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 62 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi dell'ART. 50, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 30 del Regolamento Regionale n. 4/2022, o per il verificarsi della condizione indicata dall'ART. 54, commi 8 e 9.



2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture a favore di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvede il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO 11 - ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 63 IMPRESE FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 74 della Legge Regionale n.33/2009.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio di Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

ART. 64 DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.



TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 65 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno dei Cimiteri può essere riservata apposita zona, detta "delle Persone Illustri", ove la Giunta può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 66 MAPPA

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per ognuno dei tre Cimiteri, al fine di procedere con l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri, denominati mappe, sono tenuti con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nei Cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 67 ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 68 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto nei Cimiteri, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro:
2. le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'anno e il giorno dell'inumazione, il Cimitero di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
4. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
5. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
6. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.
7. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 69 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria in ognuno dei tre Cimiteri, sulla scorta del registro di cui all'ART. 67, tiene annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimiteri stesso.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui al comma 2 dell'ART. 65.

ART. 70 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, in conformità a quanto disposto dall'ART. 35, comma 2.



CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti in base a norme precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con cui si riconoscono diritti pregressi, sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 72 CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 73 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Segretario Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Segretario Comunale all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalle leggi in materia e dal presente Regolamento.

ART. 74 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'ART. 71, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 75 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA ATTO REGOLARE DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture di famiglia o collettività, per le quali non risulti essere stato rilasciato atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare, con effettiva documentazione, i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza di tale documentazione:
 - a) la concessione scade decorso il termine di anni 99 (novantanove) a partire dalla data in cui è stata effettuata la prima tumulazione (salma o resti);
 - b) hanno il diritto di occupare i posti disponibili, fino al completo esaurimento della disponibilità, gli eredi di ogni defunto tumulato (considerando come tali i familiari indicati dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 4/2022, e precisamente il coniuge, i generi e le nuore, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado);
 - c) le estumulazioni possono, invece, essere richieste dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 1° grado del defunto da estumulare.
3. Alla scadenza di cui al comma 2, lett. a), previa pubblicità da effettuarsi tramite affissione all'Albo Pretorio e presso il Cimitero comunale, si procede alla stipula di nuova concessione cimiteriale mediante definizione di una graduatoria, redatta in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata); in caso di presentazione in pari data, la concessione viene attribuita mediante estrazione a sorte, effettuata in presenza del Responsabile del Servizio e dei richiedenti, ai quali deve essere comunicata, a mezzo raccomandata spedita con preavviso di 20 (venti) giorni, la data e l'ora delle operazioni di sorteggio, delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del Servizio e da due testimoni.
4. Nel caso si rendesse necessario provvedere alla manutenzione della tomba, il Responsabile del Servizio Tecnico, dando adeguata pubblicità presso il Cimitero e gli Uffici Comunali per 60 (sessanta) giorni consecutivi, incarica gli eredi, indicati dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 4/2022, al ripristino del manufatto.
5. In caso di rifiuto o in mancanza di risposta, si considera decaduta la concessione e si procede d'ufficio all'estumulazione dei defunti ed alla demolizione della tomba.

ART. 76 TARIFFE E CANONI

1. Le tariffe e i canoni inerenti ai vari servizi cimiteriali e alle concessioni vengono fissati e aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale.



ART. 77 SANZIONI

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della Legge Regionale n. 22/2004, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2005.
2. Inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale n. 33/2009.

ART. 78 NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore, in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, al Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022 e alla Legge Regionale Lombardia n. 33/2009.